Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 Roma - Venerdì, 16 aprile Numero 90

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Con R. decreto in data di ieri è stato disposto che, durante l'assenza dalla capitale del presidente del Consiglio dei ministri, on. prof. avv. Francesco Nitti, siano delegate al ministro del tesoro, on. prof. Luigi Luzzatti, le funzioni di presidente del Consiglio dei ministri e la firma degli atti emanati dalla Presidenza medesima.

Sua Maestà il Re, con decreto in data di ieri, ha accettato le dimissioni dalla carica di R. delegato plenipotenziario alla Conferenza della pace rassegnate dall'on. Guglielmo Marconi, senatore del Regno.

LEGGI E DECRETI

Il numero 419 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La convocazione della Camera dei deputati, fissata per il 20 aprile 1920, è prorogata al 5 maggio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 400 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso, sono introdotte variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 150.000 (centocinquantamila) da inscriversi al nuovo capitolo 136-x « Rimborso delle spese sostenute dalla R. Università di Macerata, dal R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, dai RR. Istituti clinici di Milano, dalla R. scuola navale superiore di Genova e dal Politecnico di Torino, per la istituzione nel secondo semestre dell'anno accademico 1918-919, dei corsi d'integrazione per laureati e studenti di cui al decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 341 », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso, per gli scopi indicati nella denominazione del capitolo stesso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA delle variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Nuove o maggiori assegnazioni.

Capitolo	Somma
Cap. n. 3. **Ministero** - Spese per gli uffici e per i locali dell'Amministrazione centrale e spese di rappresentanza	50,000 —
Cap. n. 4. **Provvista** di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e registri e spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del Bollettino ufficiale, ecc.	100,000 —
Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	200,000 —
Cap. n. 6. Indennità e spese per ispezioni e missioni presso l'Amministrazione centrale od in servizio degli uffici ed Istituti dipendenti o vigilati dal Ministero - Indennità per incarichi diversi di qualsiasi natura - Indennità varie - Spese per missioni all'estero e congressi	320,000 —
Cap. n. 7. Indennità, diarie e gettoni di presenza ai membri del Consiglio superiore d'istruzione pubblica, del Consiglio superiore di antichità e belle arti, della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica, dei Consigli scolastici provinciali, ecc.	160,000 —
Cap. n. 8. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	50,000 —
Cap. n. 9. Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	91,500 —
Cap. n. 10. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	35,000 —
Cap. n. 21. Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio della Deputazione e dell'Ufficio scolastico provinciale (Art. 22 della legge 4 giugno 1911, n. 487) - Spese per gli uffici, ecc.	75,000 —
Cap. n. 28. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed ai genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri o ex maestri, ecc.	30,000 —
Cap. n. 33. Assegni e sussidi ad asili e giardini di infanzia. Concorso dello Stato per l'istituzione e il mantenimento degli asili modello e delle annesse scuole pratiche magistrali. (Spese dei corsi estivi, ecc.)	50,000 —
Cap. n. 34. Concorso nella istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 - Concorso dello Stato per la istituzione e il mantenimento degli asili modello, ecc.	60,000 —
Cap. n. 37. Concorso dello Stato a vantaggio della istruzione elementare nei Comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, numero 383, ecc.	40,000 —
Cap. n. 43. Scuole medie governative - Personale di ruolo - Retribuzioni per le classi aggiunte ed assegni, indennità, retribuzioni, ecc.	7,560 04
Cap. n. 45. Concorso nella spesa per i locali ad uso degli uffici di ispettorato delle scuole medie - Spese di ufficio, di arredamento, ecc.	8,000 —
Cap. n. 46. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie. (Spese d'ordine)	25,000 —
Cap. n. 50. Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione media. Assegni per posti di studio liceali	60 —
Cap. n. 58. Sussidi e spese per l'educazione fisica, sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica: premi per gare diverse - Assegno annuo a favore della Federazione ginnastica italiana	20,000 —
Cap. n. 60. Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento del collegio-convitto Principe di Napoli in Assisi per i figli degli insegnanti elementari, e del collegio-convitto Regina Margherita in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Canone annuo al Seminario vescovile di Pistoia	48,251 —
Cap. n. 62. Posti gratuiti e semi-gratuiti nei convitti nazionali e nel collegio-convitto di Reggio Emilia - Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi Principe di Napoli in Assisi e Regina Margherita in Anagni, ecc.	19,000 —
Cap. n. 65. Sussidi eventuali per il riordinamento di istituti di educazione femminile	200,000 —
Cap. n. 66. Educatori femminili - Posti gratuiti e semi-gratuiti - Posti gratuiti nel R. educatorio femminile Regina Margherita di Napoli, ecc.	34,502 64
Cap. n. 67. Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili	3,500 —
Cap. n. 69. Istituti dei sordomuti - Spese di mantenimento degli istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad Istituti autonomi	53,040 90
Cap. n. 74. RR. Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico e per mantenimento delle cliniche - Spese per gli uffici e per i locali, ecc.	1,932,956 64
Cap. n. 76. Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato di Filippo Barker Webb a favore del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	52,264 64
Cap. n. 77. Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari - Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori, ecc.	12,000 —
Cap. n. 89. Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico - Sovvenzioni a rappresentazioni drammatiche	12,000 —
Cap. n. 91. Contributo alla R. Accademia di Santa Cecilia in Roma per i concerti popolari all'Augusteo, ecc.	90,000 —
Cap. n. 94. Spese per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ecc.	4,000 —
Cap. n. 95. Musei d'antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Spese per gli uffici, ecc.	64,709 —
Cap. n. 96. Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata - Sussidi a musei e pinacoteche non governative	40,000 —
Cap. n. 97. Scavi - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro, ecc.	150,000 —
Cap. n. 100. Monumenti - Spese per gli uffici e per i locali e spese di rappresentanza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	130,000 —
Cap. n. 107. Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario per il catalogo - Biblioteca artistica, ecc.	14,000 —
Cap. n. 108 (Variata la denominazione). Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti; visite mediche fiscali agli operai ed assegni in caso di malattia	450,000 —
Cap. n. 109-*bis* (Di nuova istituzione). Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte in Roma (Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1895) - Spese di ufficio e di rappresentanza, per la biblioteca, per acquisto di	

materiale artistico e per compensi di prestazione d'opera nell'interesse dell'Istituto	15,000 —
Cap. n. 125. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole comunali - Onere dello Stato secondo l'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487	5,250
Cap. n. 136-XI (Di nuova istituzione). Spesa occorrente per la costruzione di una stalla per bovini in servizio della Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli	16,980 —
Cap. n. 136-XII (Di nuova istituzione). Università di Padova - Spesa per corrispondere gli aumenti di salario dovuti agli infermieri delle cliniche universitarie dal 1° gennaio al 30 giugno 1919	13,387 —
Cap. n. 136-XIII (Di nuova istituzione). Università di Roma - Spese per corrispondere al personale infermiere delle cliniche l'aumento provvisorio di salario dovuto per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1919 . .	25,000 —
Cap. n. 141. Diarie, spese di viaggio e gettoni di presenza ai membri del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano ed altre spese ai fini del Comitato stesso . .	20,000 —
Cap. n. 169. Sussidi ai Comuni delle provincie di Pesaro e Forlì danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916 per le spese relative alla compilazione dei progetti, la direzione, ecc.	11,000 —
Cap. n. 288. Compensi per l'opera straordinaria da compiersi nella ragioneria centrale del Ministero per la revisione dei rendiconti delle somme erogate dai prefetti, ecc.	20,000 —
Cap. n. 297. Paghe, compensi, indennità e spese diverse per il riordinamento, la revisione e l'approvazione a cura della ragioneria centrale delle contabilità inventariali, ecc. .	20,000 —
	4,778,961 86

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 26. Indennità di trasferimento ai maestri elementari	50,000 —
Cap. n. 30. Sussidi a titolo di concorso a favore dei Comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessi mutui di favore - Sussidi, ecc.	50,000 —
Cap. n. 32. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a Comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio di Comuni - Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	65,000 —
Cap. n. 75. RR. Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima, ecc.	80,000 —
	245,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49;
Visto il R. decreto 22 maggio 1918, n. 709;
Visto il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448;
Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1919 sul commercio dell'olio di oliva;
Considerato che a causa dell'altissimo limite raggiunto dai cambi con l'estero non può, senza una straordinaria perdita del bilancio dello Stato, continuare a cedersi ai prezzi attuali l'olio di semi prodotto o importato per conto dello Stato;
Considerato peraltro che attualmente sono in corso consegne di detto olio ai prezzi precedentemente praticati e che gli Enti distributori sono attualmente forniti in misura sufficiente e che è necessario impedire indebite speculazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 20 aprile, l'olio di semi prodotto o importato per conto dello Stato e distribuito agli Enti di consumo, verrà ceduto in base al prezzo di lire ottocento a quintale, fusto compreso.

All'olio non ancora spedito si applica il nuovo prezzo, e per l'olio già finanziato, ma non ancora spedito, le spedizioni verranno effettuate in base al nuovo prezzo e nei limiti del finanziamento già fatto.

Art. 2

Le autorità politiche e amministrative potranno modificare gli attuali calmieri in quanto esistono, non prima del 15 maggio p. v., *rimanendo gli esercenti obbligati ad effettuare fino* a quella data la vendita sulla base dei prezzi finora praticati.

Art. 3.

È fatto obbligo alle dette autorità politiche e amministrative di sorvegliare affinchè durante l'intervallo dall'antico al nuovo prezzo di cessione ai consumatori, non venga effettuato imboscamento o sottrazione della merce a danno dei consumatori stessi.

In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 2, le autorità sovraindicate dovranno accertare di quale Consorzio o Federazione l'esercente o l'Ente contravventore faccia parte e, mentre dovranno curare l'applicazione della penalità di cui al R. decreto 22 agosto 1915, dovranno parteciparo tali indicazioni a questo Sottosegretariato (Ufficio olio) che a sua volta cancellerà i Consorzi di cui fanno parte i contravventori da qualsiasi altra assegnazione di merce.

Art. 4.

Il prezzo di requisizione dell'olio di oliva di cui all'art. 6 della ordinanza ministeriale 22 dicembre 1919, deve intendersi, come prezzo minimo, che le autorità politiche o amministrative potranno modificare in base alle modificate condizioni di mercato e alle circostanze d'indole locale.

Roma, 15 aprile 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:
Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.
Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi, comm. Gerolamo Biscaro, gr. uff. Ernesto Filipponi, comm. Silvio Belleni.
Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet, comm. Giovanni Formica.
Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.
Segretario: comm. Riccardo Marcelli.
Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la legittimazione della confisca delle merci rinvenute a bordo del piroscafo *Ambra* con destinazione a Calcutta delle quali fu ordinato il sequestro con sentenza della Commissione delle prede 8-16 giugno 1916;

Udita la relazione del Commissario delegato comm. Biscaro nel giudizio per la confisca di alcune partite di merci rinvenute a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Ambra* che all'inizio della guerra si trovava nel porto di Massaua e precisamente delle merci seguenti con destinazione a Calcutta:

Pol. 680 BSCA, 3712, 8500, rombo 2, 2 casse pettini.
Pol. 673 SFC, 70712, 1 cascami seta.
70852/54 cascami seta.
Pol. 771 SKT, 0083, rombo 1/2, 2 casse tessuti cotone.
Pol. 770 SKT, 0090, rombo 3/4, 2 casse id.
Pol. 674 RD, 34246, rombo 3926/6, 2 casse lampade.
C, 34246, rombo 3336/9, 4 id.
C, 34246, rombo 20597/8, 2 id.
HCS, 19707, 1 id.
30017, 1 cassa merci smaltate.
34242, 632/3, 2 casse vetri da lampade.
34242, 20610/11, 2 casse lampade.
33165, 4308/5, 5 id.
34719, 4283/7, 5 id.
Pol. 674, 34231, OCC, 210/1 1 cassa a vetri da lampade.
Pol. 755 S. M. B. C., 33956, rombo 956 - 4/6 3 casse filo da canapa,
R — 34171 B, 171 1/3, 3 casse merce cotone.
EE&C, 33446, 446 - 1 id.
SMSEE, N 1530, stella 941 - 1 cassa merci cotone.
Pol. 822, — D. C. D. C., J N G/353, stella 6413/6 4 casse bracci vetro.
JLD 352/, stella 6000/4, 5 casse bracci vetro.
D. C. J P. H/259, rombo 6005.14, 10 casse bracci vetro.
Pol. 696 — A-H. M. L. 33256, 236 - 11/20, 10 casse vetri da lampada.
Pol. 766 R-D, 34330, 3038/41, 4 casse imitazione corallo.
3422, 5270/71, 2 casse conterie.
33889, 3004/7, 3 casse imitazione corallo.
Pol. 807 — B.D.P.E.T, 34413, rombo 23/24 — 2 casse bracc. vetro.
Haikoc, 34225, 33/34, 2 casse bracci vetro.
Pol. 762 — H.L.C. rombo 7/10, 4 casse tin rattles.
Pol. 803 — R.D., DDT. 221/6, 4 casse bracc. vetro.
Pol. 803 — DND, 245/51, 7 casse bracc. vetro.
Pol 760 — R.D., 33608, rombo 1131/34, 4 casse vetri da lampade.
33671, 671/2, 1 cassa portapenne vetro.
MJAS, 34549, 46241, 1 merci stagno.
SMBC, 34776, 430, 1 merce mezza lana.
FFZH, 52, 947, 4/6, 3 merci merletti cotone.
RHSB, 33880, rombo 883/2, 1 cassa merci cotone.
Dakita, EE, triangolo 639/3, 1 cassa merci cotone.
M. S. B. R., 1000, 4848, 1 cassa merci cotone.
R. D., SRT, 1300, rombo 528/1, 1 cassa merce mezza lana.
M.A &,O., 50 — 731 — 1/2, 2 casse merci mezza lana.
MYAS, 34539, 626, 1 cassa merci mezza seta.
Pol. 797 — H N L C, N A, 5933, 3897.
— o — H C D 5922, 3898.
P. S. 6002, 3899/900, 10 casse petty articles 5814, 3935.
B N, 6098, 3940.44.
Pol. 711 — M T N E, 31991 rombo 76/90.
33937, 937 — 21/40.
Pol. 711 — A H M F, 31993, 81/90.
34631, 1/10, 74 lanterne.
34935, 1/5.
34703, 1/4.
34682, 1/10.
Pol. 723 — R.D. 34265, rombo 4, 4351/6.
34730, id., 4351/6.
34261, id., 4409/12.
34359, id., 4390/91.
33305, id., 4379.
34260, id., 4400/03.
34363, id., 4413.
R.D., J L D, id., 4373/4, 36 casse bracc. vetro.
D R T, id., 4392/93, 4412.
B N D, id., 4404/05.
M K S, id., 4301/4.
T, id., 4415
M H S, id., 4408.
R D T, id., 34588 — 4347/8.
Pol. 764 — I.P N C, 4, id., 6224/5 — 2 casse bracc. vetro.
Pol. 767 — I P & C, 59, id., 1892, 1 cassa portasig. vetro.
Pol. 768 — I P & C, 28, id. 1889, 1 gioielleria falsa.
Pol. 801 —, R.D.T, 34584, 92/6 — 34581, 84/5 — 34585, 88/91.
34586, 105/6, 27 casse bracc. vetro.
34587, 107/14 — 34522, 270/1 — 230, 232/4.
Pol. 783 — D C, C S, 360, stella, 6655/56, 2 bracc. vetro.
Pol. 791 — R D, P E T, rombo, 4349/50, 4380/89, 4300/99.
Pol. 791 — P E T, 34605, 4421/26, 34379, 4375/78, 26 casse bracc. vetro, 34665, 4431/34, 34630/4427/30.
Pol. 802 — R D P E T, 3493 rombo 140/41; 34600, 144/5;
34601, 149/50; 34609; 161/64;
34612, 172/7,64 casse bracc. vetro.
34613, 188/97; 34614, 203/7.
RDPET, 218/27, 34827, 277/89.
Pol. 513 — F S & H — 33917 rombo 917/2 merci cotone.
H A R C 33346, 334 - 3/4, 2 id.
M L F E 34271, 7858/9, 2 scarpe di gomma.
R D 34226, 226, 1 cassa merci cotone.
R A R C 33190, 190 — 1/2, 2 merci mezza lana.
S R T 703, rettangolo 756, 1 id.
M S B H 3280, 850, 1 id.
H M A C Hruntoz, 792 — 1/5, 5 id.
R S T 433 triangolo, 784/L, 1 id.
S S E E, 2654 stella, 940, 1 id. senza seta.
Pol. 549 — R D T, rombo, 371/2, 2 casse bracc. vetro.
Pol. 765 — R D, D B T, rombo 3081/82, 2 id.
T L D, 3069/70, 2 casse id.
C, 5211, 1 cassa goccie di vetro.
T, 3042, 1 cassa bracc. vetro.
Pol. 769 — I P M C, AAAH, rombo 1890, 1 partasig. vetro.
Pol. 676 — B D, 1213 rombo 12372/75.
1215, 12378 conterie — 1214, 12376/77.
Pol. 794 — H N L C, K H, 5821 rombo, 1 conterie.
Pol. 675 — B D I S, 112 B, 1/5 — B G D N, 184 stella 1/11. 19 conterie.
105, 1/2; 103, 1.
Pol. 796 — R D, B N D, rombo 59, 1 braccialetti.
Pol. 798 — R D, 34834, 296; 34835, 293, 3 bracc. vetro.
34835, 290.
Pol. 320 — D C, C C S, 361 stella 1692/94 filo di cotone.
Pol. 721 — H S S S, 676, rombo, 4/6, 3 merci cotone.
Pol. 425 — B H P G, 5642/66, 25 tonico serravalle.
Pol. 672 — R D, R S S, rombo, 4295/307, 8 lampade 34265/66, 2 merci smaltate; 2475/6, 2 vetri da lampade; 20591, 2, 2 lampade.
Pol. 671 A C B S, 34110 rombo 2547/54, 8 vetri lampade.
Pol. 673 — R D, 34473 rombo 3627/28, 3 lampade
A S & C, 34190 rombo 3889/91 3 id.
Pol. 583 — I T C L, CL/1188, A B M I, rombo 61/80, 20 casse fiammiferi.
Pol. 636 — P H, 067, triangolo 574.
104, 575/8; 085; 579/80; 066, 580/82;
15 casse bracc. vetro; 090, 583; 089, 584, 095; 585/86;
088, 587/88.

585/86; 088, 587/88.
Pol. 463 — Dr. S. 34233, 1 cassa medicinali.
Pol. 463 — S. 34300/04, 2 casse latte zucchero.
Pol. 806 — R D, C Paul, 4001/02, 2 casse goccie vetro.
Pol. 567 — H B M rombo 7436/7; 7439/41, 7 casse giuocattoli stagno, H N L C, A A A L 929/30.
Pol. 2009 — M F, 7434/5, 2 casse grammofoni.
Pol. 652 — B B W C, 623, rombo, 623 — 1/16: 16 balle carta.
Pol. 521 — I C B S & C, 1234, 1 cassa buste; 485, 1 cassa sveglie; 14677, 1 cassa sveglie, 1193, 1 merci ferro; 4856/72, 17 casse sveglie, 514, 1 cassa merci varie.
Pol. 653 — A S, 39 triangolo 14211, 1 cassa bottoni.
Pol. 356 — B E, 092 triangolo 1280, 1 lavori cuoio.
Pol. 301 — R D O C M, 153 — 1/2, 4750/51, 12 casse piatti smaltati.
Pol. 366 — G T, B N, 92 triangolo 1547/51, 5 casse saponi.
Pol. 600 — W F, 039 triangolo 20660/1, 2 casse lapis.
Pol. 608 — R D 34360, rombo 1007/14, 8 bracci vetro.
Pol. 411 — R D, D P M, triangolo 41-56/64, 9 casse lampade.
Pol. 633 — M A F, 991, triangolo 3259/60, 2 casse braccialetti celluloide.
Pol. 363 — M I F E, rombo 1314/15, 2 casse merci cuoio.
Pol. 350 — G T D D C D, 99 rombo 1663/7, n. 5 casse saponi.
Pol. 519 — A H M I 33173, rombo 677/8, 2 casse lampade 1952, 1 cassa lampade; 33175, 1414/19, 6 casse lampade; 33202, 19460/2, 3 casse lampade.
Pol. 378 — G T B G F 10, rombo 1678/80, 4 casse sapone.
Pol. 551 — R D 34869, rombo 64 5, 2 casse bracci vetro.
Pol. 552 — R D, R L S, rombo 878511/1602, 5 casse filo cotone. 878511/1606, 878517/1610, 1 cassa filo cotone.
Pol. 358 — B F 100 Calcutta, triangolo 1287, 3 casse lavori cuoio; 1288.
Pol. 359 — B E 114 triangolo 1289, 1 cassa lavori cuoio.
115, 1297, 1 cassa lav. cuoio;
117, 1301, 1 cassa lavori cuoio.
Pol. 360 — B E triangolo 1304/7, 4 casse lavori cuoio.
073/096, 1308, 1 cassa lavori cuoio.
Pol. 362 — B E 078 Calcutta, triangolo 1318, 1 cassa lavori cuoio.
Pol. 364 — B E 086 Calcutta 1316, 1317, 2 casse lavori cuoio.
Pol. 365 — B E 102 Calcutta 1294/5, 2 casse lavori cuoio.
103, 1320, 1 cassa lavori cuoio.
Pol. 409 — A S W E Calcutta, 30532, 1 cassa lav. cuoio.
Pol. 516 — R D R L S rombo 1135/41, 7 casse vetri lamp.
B Paul, 1131/34, 4 casse vetri lampade.
M I S B R. 847, 1 cassa merci cotone.
H C S, 1126/30, 5 casse id.
Pol. 273 — B S C A, 3798, rombo 1/5, 5 casse carte giuoco.
Pol. 424 — R H MJ, 33230, rombo 33746/6, 5 casse bacini smaltati 1/2, 2 casse bacini smaltati; 32798, 36473/98 26 casse bacini smaltati; 32793, 36933/56, 18 casse bacini smaltati.
Pol. 353 — B F, 099, Calcutta, triangolo 1284, 1285, 2 casse lavori cuoio.
Pol. 354 — G F 087, 1282/3, 2 casse lavori cuoio.
Pol. 355 — B F 084, 1281, 1 cassa id.
Pol. 357 — B F 112, 1290/2, 2 casse id.
Pol. 278 — B S C A 3797, 350 rombo 1/9, 9 casse carte da giuoco.
Pol. 413 — R D C C rombo, 3961/2, 2 casse gocce di vetro.
Pol. 561 — B E 038 M I A triangolo 1296, 1 cassa lavori cuoio.
Pol. 419 — J P E C, 26 rombo 5117, 1 cassa bottoni metallici.
Pol. 415 — I C & A F 13945, 1 cassa anelli di gomma.
Pol. 155 — H A A S, 512/2061/2, 1 cassa anelli gomma.
Pol. 32 — S S C 9275 rombo 6182, 1 cassa merci rame.
Pol. 69 — A M B triangolo 2535, 1 cassa droghe.
Pol. 75 — R D R L S rombo 2453/42, 10 casse catinelle sm.
Pol. 88 — R D, M A M rombo 33277/92, 16 casse catinelle sm.
Pol. 90 — R J Cons. 104111, 1 cassa fiammiferi.
Pol. 92 — R D 31994, rombo 27/36, 10 casse merci sm.
34301, 36084, 8 casse merci smaltate.
34031, 37075/83, 9 casse merci smaltate.
34750, 37831/41, 11 casse merci smaltate.
Pol. 100 — S S Massocie 33361, 1 cassa pianelle.
Pol. 326 — Addr. 545, 1 pacchetto merci d'argento.
Pol. 289 — 97 1 merce metallo.
368 — 1667 1 merce campione.
Pol. 369 — 401 1 cassa insetti.
Pol. 315 — 9398/9; 100. 1/5, 8, 10 casse campione.
Pol. 314 — 316 1 cassa merci metallo.
Pol. 316 — 1614, 1 cassa campioni.
Pol. 635 — A C 0/0 C B Settia 1849, 637/50.
1848, 651/76, 51 casse conterie.
1846, 677/8.
Pol. 636 — H M G R, 2022, rombo 126/34.
2023/135/38,14; 2024, 139.
Pol. 634 — S V C, M A 2119/11, 1/23, 23 casse conterie.
Pol. 633 — K N L C I A R rombo 1/10, 10 casse conterie.
Pol. 632 — D K & C Panin 1491/1614, 124 casse conterie.
Pol. 16 — T I S C K M E Calcutta 250, magnesite.

Vista la sentenza 21 giugno 1916 con la quale la Commissione ritenne presunta la nazionalità nemica di tali merci da niuno reclamate e ne ordinò il sequestro;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1919 col quale furono confiscate le merci rinvenute a bordo delle navi di bandiera nemica sequestrate nei porti italiani e delle colonie all'inizio delle ostilità e il prezzo e le indennità di requisizione corrispondenti alle partite di merci vendute o requisite;

Viste le note 27 aprile e 23 maggio 1919 con le quali il Ministero della marina chiese la legittimazione della confisca;

Visto il decreto presidenziale 18 agosto 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* col quale fu dichiarata chiusa l'istruttoria concernente il presente giudizio;

Poichè durante le more del giudizio e non ostante le pubblicazioni regolarmente avvenute, nessuno si è costituito per contestare la nazionalità nemica delle merci sopraindicate;

Poichè la confisca è legittima a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, risultando insufficiente il fondo destinato al risarcimento dei danni derivanti da atti di ostilità del nemico contro il diritto delle genti;

Visto l'art. 17 del regolamento interno della Commissione;

DICHIARA

legittima la cattura e pronuncia la confisca delle merci di cui alle polizze:

nn. 680 — 673 — 771 — 770 — 674 — 755 — 822 — 696 — 766 — 807 — 762 — 803 — 760 — 797 — 711 — 723 — 764 — 767 — 768 — 801 — 793 — 791 — 802 — 513 — 549 — 765 — 769 — 676 — 794 — 675 — 796 — 798 — 320 — 721 — 425 — 672 — 671 — 673 — 588 — 636 — 463 — 806 — 597 — 2009 — 652 — 521 — 653 — 356 — 300 — 366 — 600 — 608 — 411 — 353 — 633 — 360 — 519 — 378 — 551 — 252 — 358 — 359 — 360 — 362 — 364 — 365 — 409 — 516 — 273 — 424 — 553 — 354 — 355 — 357 — 278 — 413 — 561 — 419 — 415 — 155 — 32 — 69 — 75 — 88 — 90 — 92 — 100 — 326 — 289 — 359 — 366 — 315 — 314 — 316 — 635 — 636 — 634 — 633 — 632 — 16.

Così deciso nell'udienza del giorno 24 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Filipponi - Belleni - Avet - Formica - Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:
Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.
Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro — gr. uff. Ernesto Filippoai.
Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica — comm. Osvaldo Paladini.
Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.
Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso dal commissario del Governo con istanza in data 20 dicembre 1918 circa la cattura del pontone *Monfalcone* effettuata il 29 agosto 1918.

Sentita la relazione della causa fatta dal commissario-relatore gr. uff. Francesco Mazzinghi.

Sentito il commissario del Governo che, nell'orale discussione, conferma le proprie conclusioni scritte portanti la data del 15 ottobre 1919, con le quali chiede che la Commissione voglia dichiarare non doversi procedere a giudizio di confisca e voglia mettere il pontone *Monfalcone* a disposizione del Ministero della marina.

Constatata la mancata costituzione di parti in giudizio e l'assenza di loro rappresentanti.

Dichiarata chiusa dal signor presidente la discussione orale e visti gli atti e i documenti della causa, ha ritenuto

IN FATTO

Il 29 agosto 1918 una Commissione nominata dal Comando in capo del dipartimento marittimo di Venezia procedeva per conto della R. marina alla cattura del pontone *Monfalcone* a scafo in ferro lungo metri 24, largo metri 14,10, alto metri 2, della portata di circa tonnellate 520.

Nel verbale di cattura fu indicato che il pontone non era provvisto di particolari sistemazioni, nè di materiali di dotazione e che all'epoca dell'occupazione di Monfalcone da parte dell'Italia esso trovavasi in costruzione in quel cantiere navale triestino. Fu indicato altresì che non esistevano documenti comprovanti la sua appartenenza.

Denunciata la cattura, il commissario del Governo, con istanza 20 dicembre 1918, chiese che si procedesse al giudizio.

L'istanza fu depositata nella segreteria della Commissione insieme al fascicolo degli atti, ed il presidente diede atto dello avvenuto deposito con suo decreto del 21 dicembre 1918.

Fatte le pubblicazioni e le comunicazioni, a termini del regolamento interno, non si ebbe alcuna costituzione da parte degli interessati per far valere le proprie ragioni contro la legittimità della cattura.

Con ordinanza presidenziale del 30 gennaio 1919 venne quindi disposto di provvedere ad atti istruttori per accertare la proprietà del galleggiante, e dalla compiuta istruttoria, svoltasi a Trieste dal 14 al 17 settembre 1919, è risultato:

I magazzini generali di Trieste commisero prima della guerra alla ditta « Maschinen und Vaggonbau Fabriks-Aktien-Gesellschaft in Simmering » la costruzione di un pontone a biga della potenzialità di sollevamento di 25 tonnellate per il prezzo convenuto di corone 351.200. La ditta predetta da parte sua commise la costruzione dello scafo ai cantieri navali triestini di Monfalcone, i quali costruirono il pontone denominato « Monfalcone » e ne riscossero per intero il prezzo pattuito di 125.500 corone, giusta quanto ha dichiarato lo stesso rappresentante del cantiere sig. Alberto Cosulich, il quale ha affermato che il cantiere medesimo non ha pertanto alcun interesse sul galleggiante catturato.

Alla Ditta « Maschinen und Vaggonbau Fabriks-Aktien Gesellschaft in Simmering », che aveva altresì provveduto ad inviare presso il Cantiere alcune parti delle soprastrutture, furono corrisposti dai « Magazzini generali di Trieste » due acconti, giusta contratto per complessive 281.000 corone, la quale somma fu effettivamente sborsata dal cessato governo austro-ungarico, come attestano la deposizione del vice-direttore dei predetti Magazzini generali e un certificato rilasciato dal governo marittimo di Trieste in base ad atti di ufficio.

Chiusa l'istruttoria con ordinanza presidenziale del 23 settembre 1919, la causa venne portata alla discussione nella udienza d'oggi, nella quale il commissario del Governo ha svolto oralmente le conclusioni riportate in epigrafe.

IN DIRITTO

Considerato anzitutto che la proprietà del pontone « Monfalcone » risulta spettare ai « Magazzini generali di Trieste », impianto statale, e per essi quindi al cessato Governo austro-ungarico, il quale con gli acconti in corone 281.000 pagati alla « Maschinen und Vaggonbau Fabriks-Aktien-Gesellschaft in Simmering » ha sborsato un prezzo superiore a quello, determinato in corone 125.500 dalla commissione datane ai Cantieri navali triestini, dello scafo catturato, ancora sprovvisto secondo il verbale di cattura di quelle particolari sistemazioni (grue e macchinari inerenti) che rientravano nel prezzo globale di corone 351.200 stabilito da contratto per il galleggiante completo con tutto l'apparato.

Considerato inoltre che, sebbene trattasi di galleggiante appartenente a Stato nemico, non può ad esso attribuirsi il carattere di nave da guerra, nè in via principale per la sua struttura e perchè sprovvisto di mezzi di offesa e di forza motrice propria, nè in via accessoria, quale pertinente al naviglio da guerra, perchè l'Amministrazione che ne aveva commesso la costruzione, i « Magazzini generali di Trieste », ha funzioni esclusivamente commerciali, e che pertanto non può nella specie trovare applicazione l'art. 227 del Codice per la marina mercantile, il quale tratta unicamente delle navi da guerra.

Ritenuto tuttavia, che può egualmente affermarsi il diritto dello Stato italiano di appropriarsi del galleggiante senza giudizio di legittimità, in base ai principî del giure internazionale, proclamati anche col regolamento annesso alla quarta convenzione dell'Aja il 18 ottobre 1907 sulle leggi e sugli usi della guerra terrestre, e particolarmente in base all'art. 53 di tale regolamento, il quale dichiara infatti che le forze militari le quali occupano un territorio possono appropriarsi dei mezzi di trasporto e in generale di ogni proprietà mobiliare dello Stato, che sia di natura tale da servire alle operazioni di guerra;

E poichè nessun dubbio può sorgere sull'appartenenza del pontone al cessato Governo austro-ungarico e sulla possibilità che esso servisse a scopi di guerra, mentre la legittimità della estensione alla guerra marittima della norma citata che si riferisce alla guerra terrestre, oltrechè fondata in diritto, è dimostrata dal voto espresso dai delegati delle varie potenze nell'anno finale della seconda conferenza della pace tenutasi all'Ajà nel 1907, che, in attesa di un regolamento relativo alle leggi ed agli usi della guerra marittima, le potenze applicassero, per quanto possibile, alla guerra in mare i principî della convenzione relativa alle leggi ed agli usi della guerra terrestre.

Uniformandosi la Commissione alla sua stessa giurisprudenza, come risulta dalla decisione relativa alla cattura delle navi e galleggianti effettuata lungo l'Isonzato il 17 agosto 1915, per i quali la medesima questione fu discussa e risoluta.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione si dichiara incompetente relativamente alla cattura del pontone *Monfalcone* e pone il galleggiante a disposizione del Ministero della marina.

Così deciso nella udienza del giorno 18 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Mazzinghi - Biscaro - Filipponi - Avet - Formica - Paladini e *Curcio.*

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: Gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: Comm. Gerolamo Biscaro - Gr. uff. Ernesto Filipponi - Comm. Silvio Belleni.

Membri supplenti: Gr. uff. Enrico Avet - Comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: Comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: Cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la confisca di una cassa di pezzi per velocipedi caricata sul piroscafo di bandiera greca *Ismine* della Società trasporti internazionali;

Sentita la relazione del commissario delegato gr. uff. Filipponi;

Udite le conclusioni del commissario del Governo perchè sia dichiarata legittima la cattura della cassa e ne sia pronunciata la confisca;

Ritenuto che il Ministero della marina con lettera del 24 aprile 1919 chiedeva di procedere al giudizio per la confisca di una cassa contenente pezzi per velocipedi sequestrata come costituente contrabbando condizionale di guerra a bordo del piroscafo greco *Ismine* con destinazione al porto del Pireo;

Che del deposito di analoga richiesta fatta dal commissario del Governo si dava atto con decreto 8 giugno 1919 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 12 giugno detto anno;

Che il decreto di chiusura dell'istruttoria fu inserito nella stessa *Gazzetta ufficiale* dell'11 ottobre 1919;

CONSIDERATO

Che la merce era spedita all'ordine, su nave diretta a porto neutrale di transito e quindi a termini dell'art. 46 delle norme relative all'esercizio del diritto di preda approvate con decreto Luogotenenziale 26 marzo 1917, la destinazione ostile della merce è presunta;

Che nel lungo tempo decorso dal giorno del sequestro nessuno ha provato o domandato di provare la destinazione innocente della merce e nessuno si è costituito in giudizio;

Che la confisca è legittima a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, risultando insufficiente il fondo dedicato al risarcimento dei danni derivati da atti del nemico contrari al diritto delle genti;

Visto l'art. 17 del regolamento interno della Commissione delle prede:

DICHIARA

legittima la cattura della cassa contenente pezzi per velocipedi sequestrata a bordo del piroscafo greco *Ismine* e pronuncia la confisca della merce stessa o della indennità relativa.

Così deciso nell'udienza del giorno 24 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino - Biscaro - Filipponi, relatore - *Belleni - Avet - Formica - Marcelli.*

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi - comm. Silvio Belleni.

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet - comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la legittimazione della confisca di 16 carati del canotto automobile denominato *Dora* di proprietà di due sudditi tedeschi, mentre per i rimanenti 8 carati è di proprietà di un suddito svizzero;

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Filipponi sulla richiesta del Commissario del Governo perchè sia dichiarata legittima la cattura e sia pronunciata la confisca dei 16 carati del canotto automobile *Dora* di proprietà di sudditi tedeschi, compreso nelle liste dei galleggianti e navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso Commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 30 settembre 1919, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno il 3 ottobre, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 18 ottobre 1919, è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina risulta che il suddetto galleggiante fu posto sotto sequestro al momento della dichiarazione di guerra alla Germania e che la confisca per 16 carati fu pronunciata in virtù dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, risultando che il fondo costituito dall'art. 6 dell'altro decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, non è sufficiente ad indennizzare i danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra.

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, di tutte le navi e merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresi 16 carati del canotto automobile *Dora* al fine di destinare le somme ricavate dalla loro vendita ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina del canotto automobile *Dora* di proprietà per 16 carati di due sudditi tedeschi e per 8 carati di un suddito svizzero, presente alla data dello scoppio delle ostilità con la Germania nella villa Grotta Marina a Posillipo (Golfo di Napoli) e posto sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e pronuncia la confisca dei 16 carati di proprietà tedesca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso nell'udienza del 24 ottobre 1919, nella sede della Commissione, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Biscaro, Formica, Filipponi relatore, *Avet, Belleni, Marcelli.*

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 15 aprile 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	78 88	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.83	—

Corso medio dei cambi

del giorno 15 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 141,54 — **Londra** 90,11 — **Svizzera** 403,60 — **Spagna**. . . . — **New York** 22,955 — **Oro** 357,27.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, ha ricevuto, in udienza particolare, gli aviatori reduci dal *raid* Roma-Atene.

Il Sovrano espresse il suo augusto compiacimento per l'ardito viaggio, e s'interessò anche dei più minuti particolari narrati dai bravi ufficiali.

In occasione della imminente Conferenza interalleata di San Remo verrà temporaneamente istituita, a cura delle Ferrovie dello Stato, una comunicazione direttissima fra Roma e Ventimiglia.

Il direttissimo Roma-Ventimiglia, l'effettuazione del quale si inizierà dal 16 andante, partirà da Roma alle ore 19,30 per arrivare a San Remo alle 9,16 del giorno seguente ed a Ventimiglia alle 9,50, sarà composto di carrozze di 1ª e 2ª classe, di una carrozza a letti, e porterà pure una carrozza ristorante fino a Grosseto.

In senso inverso, dal giorno 17, il nuovo treno partirà da Ventimiglia alle 19,40, da San Remo alle 20,20 e da Genova proseguirà alle 0,15 arrivando a Roma alle 11,25.

Sulla linea Genova-Ventimiglia, dal giorno 19 verrà pure temporaneamente prolungato, nei giorni feriali, da Savona e Ventimiglia il treno 138 ora limitato a Savona. Il treno 138 che parte da Genova alle 12,30 arriverà a Ventimiglia alle 18,40 e fermerà in tutte le stazioni intermedie, permettendo così di classificare nuovamente diretto il treno immediatamente precedente 1190.

Verrà pure temporaneamente riattivato da Ventimiglia il diretto 1193, in partenza da Ventimiglia alle 13,50 ed in arrivo a Genova alle 19,45.

Infine durante lo stesso periodo, nelle domeniche verrà mantenuta per tutto il percorso l'effettuazione dei treni 135 (Ventimiglia partenza 6,40 - Genova arrivo 11,5) e 1190 (Genova partenza 10,30 - Ventimiglia arrivo 16,20).

TELEGRAMMI " STEFANI „

MADRID, 14. — *L'epoca* pubblica un articolo intitolato: « Le ultime dichiarazioni del sig. Nitti ».

Queste dichiarazioni - scrive il giornale - hanno grande importanza per quel che riguarda la politica estera e la politica interna.

L'on. Nitti conferma la necessità di un lavoro armonico e di una perfetta giustizia, da lui sempre sostenuta, alla Conferenza della pace.

Dopo aver riprodotto le dichiarazioni dell'on. Nitti nei riguardi della Turchia e della politica interna, il giornale mette particolarmente in rilievo l'importanza del riconoscimento delle organizzazioni cattoliche del lavoro, il che permette al Governo italiano di contare sulla collaborazione della grande forza cattolica democratica che ne rinforza la posizione non solo nel Parlamento, ma anche nell'intera nazione.

LONDONBERRY, 14. — Si è tentato oggi di liberare i prigionieri *Sinn Feiners* e si sono verificati gravi incidenti.

La polizia è stata assalita a sassate. Essa ha dovuto far non meno di dodici cariche. Siccome la folla persisteva nel non volersi ritirare si è fatta venire la truppa ed un'automobile blindata. La folla si è rivolta contro la truppa. È stato allora dato ordine a questa di sparare. Due borghesi sono rimasti feriti. Un dimostrante è stato arrestato.

SAN REMO, 15. — Alle ore 20, provenienti dalla Francia, sono giunti il ministro Scialoja e l'ambasciatore italiano a Londra marchese Imperiali, accompagnati dal comm. Garbasso e da funzionari del Ministero degli esteri. Sono stati ricevuti dal sottoprefetto e dal comm. Persico, segretario dell'on. Nitti.

Essi si sono recati subito all'Hôtel des Anglais.

PARIGI, 15. — Il presidente del Consiglio Millerand lascerà Parigi venerdì sera accompagnato dal maresciallo Foch.

Con lo stesso treno partiranno il cancelliere dello Scacchiere inglese Bonar Law, il ministro inglese Lord Curzon e il presidente del Consiglio ellenico Venizelos.

PARIGI, 15. — Si ha da Berlino: Stamane importantissimi distaccamenti di truppa hanno occupato la Willhelmstrasse ove stazionano.

Il *Vorwaerts* continua ad annunciare una nuova rivolta della destra e questo annuncio è confermato dalle dichiarazioni del ministro della reichswehr all'Assemblea nazionale, il quale ha detto che le notizie della Pomerania sono gravi ed ha pregato coloro che hanno influenza sul partito della destra di premere seriamente su di esso perchè il paese non può sopportare altri disordini.

VIENNA, 15. — Il cancelliere Renner ha dichiarato ai rappresentanti dei giornali di essere soddisfattissimo delle accoglienze ricevute dalla delegazione austriaca in Italia. Ha aggiunto che nel popolo italiano è scomparso ogni odio di guerra.

Il segretario di Stato ha dichiarato alla *Neue Freie Presse* Si può sperare che le relazioni commerciali fra i due Stati non tarderanno a divenire intensissime.

Il segretario di Stato per gli approvvigionamenti Loewenfeld Russ, ha detto che le misure concordate allevieranno la carestia del paese.

Il segretario di Stato Paul ha dichiarato: Abbiamo potuto constatare con soddisfazione che i sentimenti della popolazione italiana per l'Austria sono amichevolissimi.

Il *Neue Wiener Tagblatt* scrive: La nostra popolazione sarà felice nel vedere che l'Italia è la prima delle potenze finora nemiche che ha cercato di ristabilire praticamente lo stato di pace.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*